

nore di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

Collegio di Cuneo.

Nel collegio di Cuneo sono iscritti 867 elettori; votarono al primo scrutinio 458.

Il signor Brunet ebbe voti 426; 6 andarono dispersi, 6 bolettini furono dichiarati nulli. Avendo il signor Brunet ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato deputato.

Le operazioni sono regolari; io quindi ho l'onore di porre la convalidazione.

(È approvata.)

Collegio di Felizzano.

In questo collegio su 752 elettori iscritti votarono al primo scrutinio 497.

Il signor Dossena ebbe voti 259, l'ingegnere Camillo Ferrati 141, il maggiore Camillo Carbonazzi 78; 4 voti andarono dispersi, 15 schede furono dichiarate nulle.

Avendo l'avvocato Dossena Giovanni ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato a deputato.

Le operazioni essendo state regolari, il VI ufficio ve ne propone la convalidazione.

(È approvata.)

Nel collegio di Gassino sono iscritti 572 elettori, e votarono al primo scrutinio 391.

Il signor Nomis di Cossilla ottenne 170 voti, il signor cavaliere di Revel Genova 115, l'avvocato Carlo Gazzera 58; 21 voti andarono dispersi, 8 furono dichiarati nulli, oltre a 5 schede contestate, di cui terrò più avanti parola.

Nessuno avendo in questa votazione ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, fu necessario lo scrutinio di ballottaggio fra i primi due.

I votanti allo squittinio di ballottaggio furono 325. Il signor conte Nomis di Cossilla ebbe voti 159, il signor cavaliere di Revel Genova ebbe voti 155.

Fu quindi proclamato a deputato il signor conte Nomis di Cossilla. Sono annesse ai verbali 5 schede, le quali furono dichiarate nulle pel modo in cui sono scritte, e realmente non si possono riferire ad alcuno dei due candidati. Mi farò tuttavia un dovere di accennarle alla Camera. La prima scheda porta questo nome, scritto a caratteri grossi e visibilmente: *Cau Genova raul*; la seconda porta il nome di *Ginio Riverlo*; la terza *Gienova di Risel Cimena*.

Furono dichiarate nulle per questo. Del rimanente, quando anche si applicassero ad uno dei due candidati, queste schede non potrebbero alterare il risultato della votazione, poichè il signor conte Nomis di Cossilla ottenne 159 voti, ed il signor Revel Genova solamente 155.

A nome quindi del VI ufficio ho l'onore di proporre la convalidazione dell'elezione del signor conte Nomis di Cossilla a deputato del collegio di Gassino.

(La Camera approva.)

Collegio di Domodossola.

In questo collegio sono iscritti 1556 elettori; votarono al primo scrutinio 879.

Il signor Belli ingegnere Giovanni ottenne voti 563, il signor Negroni avvocato Carlo 248, il signor Scaciga avvocato Francesco 159, il signor Morgantini dottore Alessandro 61; andarono dispersi voti 20, furono dichiarati nulli 28.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza richiesta, si passò allo scrutinio di ballottaggio tra i due che ottennero maggiori voti, vale a dire tra l'ingegnere Belli e l'avvocato Negroni.

I votanti allo scrutinio di ballottaggio furono 1045.

L'ingegnere Belli Giovanni ottenne 649 voti, il signor Negroni avvocato Carlo voti 389.

Il signor Belli ingegnere fu quindi proclamato deputato.

Le operazioni sono state regolari; quindi a nome dell'ufficio VI vi debbo proporre la convalidazione dell'elezione del signor Belli.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Parmi che un altro relatore dello stesso ufficio VI debba riferire sopra altre elezioni.

CHIAVES, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera il risultato delle operazioni elettorali del collegio di Rivarolo e le deliberazioni al riguardo prese dall'ufficio VI.

Il collegio di Rivarolo è composto di quattro sezioni: di Rivarolo, Barbania, Rivara e San Benigno. In totale gli elettori di queste quattro sezioni sono in numero di 515.

Si presentarono il 25 marzo alla votazione 355 elettori.

Il signor cavaliere Carlo Demaria ebbe voti 534; ne ebbero 5 il signor Maurizio Farina e 5 il signor barone Bianco; 5 voti andarono dispersi, 4 nulli.

Il cavaliere Carlo Demaria ha riportato un numero di voti d'assai maggiore del terzo degli elettori iscritti e della metà dei votanti.

Le operazioni elettorali sono regolari. Non vi fu richiamo nè protesta, nè contemporaneamente alle operazioni stesse, nè posteriormente. Prima però di addivenire alla votazione intorno a questa elezione sorse nell'ufficio una questione intorno alla eleggibilità del cavaliere Carlo Demaria. Egli è ispettore generale degli studi superiori presso il Ministero della pubblica istruzione, e ad un tempo membro del Consiglio superiore di sanità. Mentre si poneva la questione se come ispettore generale degli studi superiori dovesse reputarsi eleggibile, taluno nell'ufficio dichiarò credere fosse codesta questione oziosa, poichè il cavaliere Demaria era ad un tempo membro del Consiglio superiore di sanità, e sostenne che, qualunque fosse stata la sua condizione di eleggibilità dipendentemente dalla sua qualità di ispettore generale degli studi superiori, bastava che egli fosse contemporaneamente membro del Consiglio superiore di sanità perchè dovesse riputarsi eleggibile, invocando il disposto dell'articolo 97 della legge elettorale 20 novembre 1859.

Questo articolo è così concepito:

« Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione (come dopo varie enunciazioni dice al paragrafo 7°) dei membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità. » Si diceva trovarsi il cavaliere Demaria in uno stato di eccezione a termini dell'art. 97; la regola generale adunque della ineleggibilità degli impiegati non poter colpirlo; poichè non è la regola che deroga alla eccezione, ma è la eccezione che deroga alla regola; quindi esser egli ad ogni modo eleggibile.

Si diceva poi essere stato il legislatore spinto a questa eccezione, dacchè gli impiegati che sono contenuti nella enumerazione dell'art. 97 potessero presumibilmente recare lumi maggiori e speciali nelle discussioni parlamentari; che, in dipendenza di questa considerazione, non dovessero essere colpiti da quella ineleggibilità, di cui in massima sono colpiti i funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato; si soggiungeva ancora che, se per avventura questa disposizione della legge poteva reputarsi meno consentanea ai principii costituzionali, era però una legge che non si trattava di modificare, ma di applicare nella verifica dei poteri, di cui la Camera sta occupandosi.

Si rispondeva a queste considerazioni da altri componenti